



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Udienza del 26/05/2020 N. 3469/2019 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

rappresentato e difeso dall'Avv.to GORRASI ENNIO ed elett.te dom.to
presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

rappresentato e difeso dall'Avv.to BOFFOLI MADDALENA ed elett.te dom.to
presso lo studio in CORSO VENEZIA, 10 20122 MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: inquadramento superiore

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 2.4.19 il ricorrente ha convenuto in
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice di:



"- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a riconoscere al sig. . . il superiore inquadramento nella categoria 1, di quadro, a decorrere dal 2012, o diversa data ritenuta spettante, con conseguente condanna della società a corrispondere a favore del ricorrente il pagamento delle differenze retributive maturate dal 2012 in avanti, per un ammontare complessivo di € 46.739, ovvero per il diverso importo che risultasse dovuto in corso di causa;
- condannare alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi al procuratore antistatario".

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda non è fondata.

Il ricorrente – già dipendente di ITALGAS, società del . . . a far tempo dal 1983 - dal settembre 2009 è stato distaccato presso . . . acquisendo particolari competenze in geomatica.

E' stato quindi prima trasferito all'unità COPS dal 1.12.10 e poi dall'ottobre 2011 all'unità AMTE (Ambiente che si occupava del monitoraggio ambientale di tutte le attività UPSTREAM (già Divisione Esplorazione e Produzione).

Il ricorrente deduce che, in considerazione degli incarichi ricoperti nel periodo che va dal 2011 al 2017 – nel corso del quale aveva svolto ruolo di Technical Leader o Project manager in una pluralità di progetti – nonché in considerazione delle responsabilità che si era assunto nei periodi (nel corso del 2014 e del 2017) nei quali aveva dovuto sostituire, rispettivamente, il suo superiore Melania Buffagni (inquadrata in Area 1 in qualità di quadro) e Francesco Migliore, ha diritto all'inquadramento superiore di quadro.

L'articolo 11 del CCNL (Declaratoria – Categoria 1) così recita: "Accedono a questa categoria i lavoratori a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo "Professional" di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

Tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale. Caratteristiche della categoria sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di



responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo".

Dall'esame della declaratoria si evince che per l'attribuzione della categoria di quadro le elevate competenze professionali sono solo il background indispensabile su cui poggiare i requisiti essenziali della categoria: innanzi tutto occorre possedere un ruolo gestionale o di tipo professional (vale a dire di attiva collaborazione propositiva coi superiori collaborando alla programmazione delle attività, alla definizione degli obiettivi ed alla risoluzione dei problemi) con un ruolo di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Si richiede poi che l'azione sia caratterizzata da ampia autonomia ed iniziativa; il presidio di importanti aree e l'assunzione di responsabilità di risultati; la capacità di negoziazione, di pianificazione, programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane.

Ebbene, tali requisiti vanno esaminati alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni ed alla documentazione versata in atti dal ricorrente.

La teste *[nome]* ha dichiarato:

"dipendente dal 1993. Io sono responsabile Ambiente per il supporto tecnico operativo alle nostre consociate nel mondo. Sono un quadro di IV livello. Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme dal 2011, e poi nel 2012, 2013 e in parte nel 2014. Noi eravamo nella struttura AMTE Ambiente. Io ero una sua collega. Avevamo progetti diversi; ma abbiamo collaborato insieme in alcuni progetti. Di questo quello più importante il progetto SMART per la prevenzione degli sversamenti di Olio e della eventuale bonifica. Io ero il project manager, ero la responsabile del progetto; siamo stati supportati da due contrattisti. Oltre a noi della AMTE Ambiente, collaboravano colleghi di altre unità. I risultati del progetto sono stati utilizzati per creare un tool informatico che è stato integrato in una piattaforma per la gestione delle emergenze; tool informatico relativo all'ambiente. Il ricorrente ha dato un importante supporto tecnico; per sviluppare tutto il software hanno collaborato altri colleghi. E' stato uno studio informatico effettuato sulla base di dati che ci sono stati forniti dalle consociate. Lo abbiamo poi presentato tra le consociate. Lo sviluppo del progetto nella piattaforma è stata sviluppata da un insieme di colleghi tra cui il ricorrente; naturalmente per lo sviluppo del software è stato necessario un gruppo di lavoro. Non ero però la responsabile dello SMART GIS che è stato lo sviluppo informatico del progetto; il ricorrente ha fatto da coordinatore tra AMTE e gli altri colleghi. Il supporto specialistico che ha dato il ricorrente ha riguardato l'integrazione dati ambientali in un tool informatico. Questo è stato il più importante lavoro che ci ha impegnato insieme. Poi però ognuno di noi seguiva anche altri progetti ed attività. Il ricorrente era poi coinvolto in un comitato IOGP che è una associazione internazionale che si occupa di coordinare le esigenze delle compagnie petrolifere su varie tematiche; ad es. sull'artico, per il quale sono la referente, ci siamo occupati di promuovere le nostre iniziative



che abbiamo sia in Alaska ma anche nel mare di Barents divulgando le informazioni ambientali non confidenziali, utili nel contesto internazionale. L'obiettivo è di dare vita a linee guida comuni condivise dalle diverse compagnie petrolifere. L'IOGP è composto di vari comitati: Artico, Metocean, Geomatica, Geoinformation, Earth Observation; io partecipavo solo all'artico. Il ricorrente partecipava al comitato Artico ma la principale referente ero io. Il ricorrente partecipava agli altri comitati. Io e lui abbiamo poi partecipato a gruppi di lavoro ISO per creare delle procedure standardizzate ISO su determinati aspetti ambientali; c'era un gruppo di lavoro con me il ricorrente ed altri colleghi; tra noi non c'era un referente eravamo in posizione paritaria. CLEAN SEA è un veicolo sottomarino autonomo in grado di analizzare l'ambiente marino. E' stato un progetto di ricerca; il progetto è stato sviluppato dalla Tecnomare e dalla SAAB. Io all'epoca facevo da interfaccia tra i vari colleghi della ricerca e TECNOMARE. Quando io sono diventata responsabile del dipartimento gestione emergenze, il ricorrente ha preso il mio posto nello stesso ruolo. Quando io sono andata in emergenza il progetto si era ormai concluso".

Il teste [redacted] ha ricordato:

"dipendente [redacted] dal 2006; prima ero in [redacted], società del Gruppo, e poi in [redacted] dal 2011. Io mi occupo di ambiente nell'Unità di corporate HSE; mi occupo delle tematiche Aria acqua e bonifiche da circa sei mesi. Ho collaborato con [redacted] da marzo 2014 fino a febbraio 2017 (in questo periodo il ricorrente è stato anche un anno all'estero). Eravamo in AMTE ambiente ed HSE di cui sono diventato responsabile nel 2014. Ero il diretto superiore del ricorrente da maggio 2014, quando sono diventato responsabile dell'Unità ambiente (quindi anche della [redacted] e di [redacted]). La specializzazione del ricorrente era il sistema GIS e quindi la geomatica. Quindi lui ha partecipato ad un progetto SMART GIS che è stato uno dei sistemi che è confluito nel Software 3TER che serve a simulare in modo preventivo gli oil spill, in situazioni simulate di emergenza, per prevedere dove una potenziale dispersione di macchia d'olio possa svilupparsi ed estendersi. Abbiamo comunque lavorato alla identificazione di aree che dovevano essere sottoposte a bonifica utilizzando mappe satellitari cercando di capire le aree impattate. Sul tema della geomatica era il referente in quanto sapeva come recuperare i dati satellitari e renderli fruibili. In AMTE nessuno prima e dopo [redacted] si è occupato di Geomatica; non era innovativa per l'azienda in quanto c'è unità AESI che fa da sempre attività attraverso la geomatica. Lui faceva parte dei vari comitati IOGP. Ha partecipato ad un gruppo di lavoro per l'utilizzo dei droni in Basilicata; partecipava come HSE e poi c'erano referenti della logistica e della ricerca e del distretto locale della Basilicata; il test è stato fatto ma non è stato dato seguito al lavoro. Certamente quando Buffagni è diventata responsabile emergenze io ho dovuto redistribuire il suo carico di lavoro tra varie persone tra cui il ricorrente che si è occupato dei tavoli di lavoro con la nostra consociata norvegese e con il Nord Europa".

Il teste [redacted] ha infine affermato:



“dipendente dal settembre 1997. Io lavoro nel gruppo ambiente con qualifica di quadro. Ho lavorato con il ricorrente dalla fine del 2011 al 2016 all'incirca. Lui è stato l'esperto del gruppo ambiente per quanto riguarda le tecnologie GIS (la geolocalizzazione). Si è occupato di progetti di ricerca importanti come il COSPIP che ci ha permesso di lavorare nel mare artico. Ha lavorato anche nel progetto CLEAN SEA. Ha lavorato come referente della attività di R&D e per l'APP STREAM si occupava dell' HSE (Health, Safety, Enviroments); si è anche occupato del primo progetto di rinnovabili (non era il project manager; era l'HSE manager cioè si è occupato della parte sicurezza ambiente e salute); si è anche occupato di energia solare. Sul Clean sea abbiamo lavorato un po' insieme e ci siamo scambiati informazioni. Poi abbiamo lavorato insieme per la partecipazione ai meeting. Per le rinnovabili abbiamo lavorato insieme nel passaggio di consegne per il progetto; ed abbiamo partecipato insieme ad un paio di riunioni. In ogni caso o di lui perché eravamo nello stesso ufficio io, lui e Melania oltre ad altre tre persone. Il ricorrente certamente è stato il primo ad inserire nella struttura ambiente la geomatica. Il ricorrente ha partecipato all'IOGP che è composto di vari comitati; lui ha certamente partecipato ai comitato artico e geomatica perché lo sapevo anche se non li seguivo. Lui non seguiva acqua e suolo che invece io seguivo, in particolare io quello dell'acqua. Per l'attività R&D ha sostituito la Melania quando lei è andata via. Per COSPIP non ero direttamente interessato ma so che ci lavoravano insieme lui e Melania. Poi è rimasto solo lui perché Melania è andata via. Migliore si occupava di emergenze, lui era referente per alcune attività. Insieme a Migliore ha lavorato anche il ricorrente; non so cosa facessero; so che ad un certo punto Migliore si è distaccato e il ricorrente ha continuato ad occuparsene ma non so in che termini”.

Dall'esame di quelle dichiarazioni si ricava che il ricorrente non è mai stato responsabile di un progetto; ha certamente preso parte a numerosi progetti anche in qualità di referente e faceva parte di alcuni comitati, anche in considerazione delle sue notevoli conoscenze nella materia della geomatica.

Era nei fatti un referente per le attività di geomatica.

Sicché veniva continuamente consultato dai suoi superiori e da coloro che collaboravano ai vari progetti; ha assunto anche un ruolo di coordinatore per alcuni progetti ma non ne è mai stato il responsabile, come del resto ammette lo stesso nel corpo del ricorso.

Ed anche quando ha preso il posto della Buffagni, va ricordato che ne ha preso il posto in qualità di referente del progetto di ricerca Clean sea che, secondo la Buffagni, si era ormai concluso.

Invece ha poi sostituito la Buffagni come rappresentante per il coordinamento HSE per un periodo di circa sei mesi. Ma tale attività di rappresentanza non comportava assunzione di responsabilità e di compiti decisionali che peraltro nemmeno il ricorrente evidenzia,



limitandosi a sostenere che tanto basterebbe a fargli acquisire il diritto al superiore inquadramento.

Tuttavia tale tesi è certamente priva di fondamento per una pluralità di ragioni.

La prima è che il ricorrente non l'ha certo sostituita nel ruolo di responsabile del progetto SMART ruolo certamente ricoperto dalla ...

A ciò deve aggiungersi che la qualifica superiore della ... può esserle stata attribuita in considerazione di ulteriori responsabilità e ruoli dalla stessa ricoperti sulla base dei quali alla stessa la qualifica superiore è stata riconosciuta.

Infine, non si può escludere che la collega abbia ricevuto il riconoscimento della qualifica superiore per un semplice volontario riconoscimento dell'imprenditore il quale può inquadrare il dipendente - per scelte proprie del tutto insindacabili - in un livello superiore rispetto a quello che gli sarebbe in realtà spettato.

Per questa pluralità di ragioni la giurisprudenza ha sempre escluso che si possa affermare un diritto - nel nostro ordinamento - all'inquadramento superiore sulla base del fatto di avere espletato le medesime mansioni svolte dal collega con inquadramento superiore (ma dello svolgimento di tutte mansioni svolte dalla Buffagni peraltro nemmeno vi è deduzione e prova) Come affermato da Cassazione con la sentenza n. 26236 del 12/12/2014 *"agli effetti della tutela apprestata dall'art.2103 c.c. in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata (cfr. Cass. 8 novembre 2007 n.23273)"*.

Questo indirizzo è coerente con quello cui aveva dato avvio Cassazione SSUU Sentenza n. 6030 del 29/05/1993, la quale aveva contrastato i principi affermati con la sentenza n. 103 del 1989 dalla Corte costituzionale, che aveva posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di parità di trattamento dei lavoratori che svolgano identiche mansioni, principio il quale può essere derogato solo in presenza di cause coerenti con le finalità previste dall'art. 41 Cost. per il legittimo esercizio dell'attività economica privata.

Al contrario, con quella sentenza - poi seguita dalla giurisprudenza pressocchè univoca della Suprema Corte - le SSUU hanno affermato il principio che nè l'art. 36 della Costituzione - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta - ne' il successivo art. 41 - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi,



come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento.

Sicché la giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso da ultimo cfr Cassazione ordinanza n. 30580 del 22/11/2019) è ormai consolidata nel ritenere che *"il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 3429 2014 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);*

è stato precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 8142/2018, 18943/2016 cit.);

ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 cod. civ. o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 8142/2018, 752/2018, 11037/2006 cit.)".

Il ricorrente ha poi prodotto a supporto delle sue conclusioni una ponderosa documentazione (ponendo in particolare evidenza i docc. 5, 6, 11, 13, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39).

Questa documentazione è costituita per la gran parte da mail scambiate tra il ricorrente ed i suoi superiori i colleghi coi quali solitamente collaborava.

Da essa tuttavia non emerge alcun ruolo particolare o sovraordinato del ricorrente, né di responsabilità gestionale, né che esprima una particolare capacità di iniziativa o di organizzazione di altri soggetti.

Esprime invece quella normale collaborazione che esisteva all'interno di strutture o di teams creati per la realizzazione di un progetto.

Va infine dato conto dei requisiti necessari per l'inquadramento nella categoria 2nda nella quale il ricorrente era stato inquadrato:



"i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e competenze professionali maturate con congrua e consolidata esperienza anche interfunzionale, esplicano ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza.

Tali ruoli comportano, con elevata autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici, il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto nella realizzazione degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse.

Caratteristiche della categoria sono: l'esercizio del ruolo in un contesto interfunzionale variabile, l'orientamento al risultato e l'iniziativa, la capacità di integrazione, di gestione di risorse umane, la padronanza di tecniche e metodologie anche operative".

Ebbene, il ruolo che il ricorrente espletava era proprio quello descritto nella declaratoria, in considerazioni dei compiti di essenzialmente di coordinamento e di collaborazione professionale che espletava ad un livello alto nell'ambito di un settore molto specialistico .

Le domande devono pertanto essere integralmente respinte.

La complessità della vicenda anche dal punto di vista dei fatti da accertare giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti

PQM

Rigetta il ricorso; spese integralmente compensate

Fissa il termine di giorni sette per il deposito della motivazione

Milano, 26/05/2020

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

